

LEGGE 24 Dicembre 2007 , n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

----> Vedere Art. 1 della legge da pag. 3 a pag. 87 <----

Art. 2.

----> Vedere Art. 2 della legge da pag. 88 a pag. 137 <----

----> Continua Art. 2 della legge da pag. 138 a pag. 187 <----

Art. 3.

----> Vedere Art. 3 della legge da pag. 187 a pag. 212 <----

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1817):

Disegno di legge risultante dallo stralcio - deliberato dall'Aula nella seduta del 4 ottobre 2007 - dell'art. 4, commi da 23 a 26, che formano l'atto S.1817 bis; dell'art. 5, commi da 27 a 30 che formano l'atto S.1817 ter; dell'art. 5, comma 33, che forma l'atto S.1817 quater; dell'art. 10, comma 1, lettera n), capoverso 690 bis che forma l'atto S. 1817 quinquies; dell'art. 17 che forma l'atto S.1817 sexies; dell'art. 19 che forma l'atto S.1817 septies; dell'art. 20, commi 6 e 7, che formano l'atto S.1817 octies; dell'art. 28, comma 2, che forma l'atto S.1817 novies; dell'art. 32, comma 1, lettera b) che forma l'atto S.1817 decies; dell'art. 36, comma 1, che forma l'atto S.1817 terdecies; dell'art. 34, comma 20, che forma l'atto S.1817 duodecies; dell'art. 34, comma 19, che forma l'atto S.1817 undecies; dell'art. 46, comma 6, che forma l'atto S.1817 quaterdecies; dell'art. 48, comma 2, che forma l'atto S.1817 quinquiesdecies; dell'art. 51, comma 1, che forma l'atto S.1817 sexiesdecies; dell'art. 73 che forma l'atto S.1817 septiesdecies; dell'art. 80 che forma l'atto S.1817 duodevicies, presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Padoa Schioppa) il 1° ottobre 2007.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 ottobre 2007 con i pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e delle questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 16, 17, 23, 24, 26, 29, 30, 31 ottobre 2007; l'1 e 7 novembre 2007.

Relazione annunciata il 5 novembre 2007 (relatore sen. Legnini - atto S.1817-A).

Esaminato in aula il 17 ottobre 2007; il 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 novembre 2007 ed approvato il 15 novembre 2007. Camera dei deputati (atto n. 3256):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 19 novembre 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 21, 27 novembre 2007; il 3, 4, 6, 7 dicembre 2007.

Relazione annunciata l'8 dicembre 2007 (relatori on. Ventura e on. Ricci - atto C.3256-A).

Esaminato in aula il 10, 11, 12, 13, 14 dicembre 2007 ed approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1817-B):

Assegnato alla 5^a commissione (Bilancio), in sede referente, il 16 dicembre 2007 con pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 6^a, 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e delle questioni regionali.

Esaminato dalla 5^a commissione, in sede referente, il 17 e 18 dicembre 2007.

Esaminato in aula il 19, 20 dicembre 2007 ed approvato il 21 dicembre 2007.

Avvertenza:

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 gennaio 2008 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, riguardante il testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Allegati

----> Vedere tabelle e allegati da pag. 213 a pag. 224 <----

----> Vedere prospetto e tabelle da pag. 225 a pag. 318 <----

— 02.01.2008 ————— Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ————— 11:21:38—

Stampa

Chiudi

riore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa

di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2»

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione in-

vernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».

26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».